

Reddito da lavoro, contributi esteri deducibili

Il regime convenzionale sulla retribuzione del dipendente all'estero che mantiene comunque la residenza fiscale in Italia, non è di ostacolo alla deduzione dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali versati obbligatoriamente al paese straniero. L'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 5 del 15 gennaio 2026, ha chiarito il caso di un contribuente che lavora in un paese estero dal 2024, e che sulla determinazione del reddito ivi prodotto applica la disciplina delle cosiddette "retribuzioni convenzionali" regolata dall'articolo 51, comma 8-bis, del TUIR. Nell'interpello rivolto all'Agenzia il contribuente chiede appunto se i contributi previdenziali e assistenziali versati in quel paese possano comunque essere dedotti dal reddito complessivo.

La risposta dell'Agenzia è positiva. La deducibilità di tali contributi, pur versati all'estero, trova infatti applicazione in rapporto al reddito complessivo anche se il reddito da lavoro del contribuente è sottoposto alla disciplina delle retribuzioni convenzionali. Si tratta in buona sostanza di una disciplina agevolativa e "forfettaria" secondo la quale, recita il TUIR, "in deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8 (dell'articolo 51, *ndr*) il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa (...) è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro". Quindi praticamente in questi casi il reddito da lavoro - che resta comunque imponibile in Italia - non corrisponde mai, in virtù di questa "convenzionalità", alla retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, ma ad una somma forfettaria (convenzionale appunto) stabilita anno per anno dal Ministero del Lavoro, ferma restando l'attività lavorativa svolta all'estero.

Ora, su questa retribuzione stabilita per così dire "forfettariamente", non trova applicazione la norma del TUIR (articolo 51, comma 2, lettera A) che di norma esclude dal reddito da lavoro i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (il principio se vogliamo è analogo a quello del più recente regime forfettario, che sottopone a tassazione un reddito già di per sé "alleggerito"). Dunque la questione posta nell'interpello riguarda proprio questo aspetto: e cioè se i contributi obbligatori versati all'estero, pur non potendo essere sottratti dalla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dal decreto del ministero, possano comunque essere dedotti dal reddito complessivo.

Come abbiamo detto l'Agenzia risponde di sì, basandosi sul fatto che la deducibilità degli oneri disciplinata dall'articolo 10 del TUIR opera a livello di reddito "complessivo", non di singola categoria reddituale, stabilendo infatti che sono

deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, purché non siano già stati dedotti nella determinazione del reddito di categoria. Quindi, sebbene il regime convenzionale escluda la deducibilità dei contributi dal reddito da lavoro, essi diventano automaticamente deducibili da quello complessivo.

Tale principio trova oltretutto una piena e diretta assonanza in una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 17747/2024), secondo la quale l'esclusione della deducibilità dei contributi nella determinazione del reddito di lavoro dipendente non implica la loro esclusione dal reddito complessivo. Richiamando appunto tale sentenza, l'Agenzia nella sua risposta spiega che "secondo la Corte, tra le norme che disciplinano le singole categorie di reddito e quelle che regolano il reddito complessivo esiste un rapporto di reciprocità. Ciò significa che una limitazione prevista per una categoria reddituale non si estende automaticamente al reddito complessivo, a meno che una norma lo preveda espressamente".

FONTE CAF ACLI

Pensione di vecchiaia; confermati i requisiti

La legge di stabilità ha confermato per il **2026** i requisiti attualmente in vigore per il diritto alla **pensione di vecchiaia**:

- 67 anni di età;
- 20 anni di contributi;

Per i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi dopo il 1995, ovvero per chi rientra nel sistema contributivo, è previsto un ulteriore requisito: occorre aver maturato un importo minimo di pensione pari all'Assegno Sociale (nel 2025 € 538,69).

Nessun incremento per l'aspettativa di vita

Non sono previsti incrementi per l'aumento dell'aspettativa di vita che inizieranno invece a essere applicati, in modo parziale, **dal 2027**: da quella data il requisito aumenterà a 67 anni e 1 mese.

APE sociale

È stata prorogata sino al 31.12.2026 la possibilità di accedere all'anticipo

pensionistico (APE sociale), un'indennità, calcolata sui contributi versati, che può accompagnare i lavoratori che hanno compito 63 anni e 5 mesi sino al raggiungimento del diritto a pensione.

Possono accedere all'APE sociale:

1. disoccupati a seguito di licenziamento o scadenza del contratto;
2. lavoratori che assistono il coniuge o un parente convivente con handicap in situazione di gravità;
3. lavoratori con una invalidità pari o superiore al 74%;
4. lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose.

Occorre aver maturato un'anzianità contributiva minima di 30 anni (36 anni per i lavoratori impegnati in attività gravose).

Una consulenza personalizzata

È possibile richiedere una consulenza personalizzata per valutare e analizzare la propria carriera. [Scopri la sede del Patronato ACLI Roma a te più vicina.](#)

FONTE PATRONATO ACLI

Lavoratori impatriati; nuovo regime agevolativo

Dopo un periodo di aspettativa per lavoro all'estero, il dipendente che rientra in Italia riallacciando il rapporto professionale col vecchio datore di lavoro può beneficiare del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati. Un caso sottoposto al vaglio dell'Agenzia delle Entrate riguarda un contribuente che lavora dal 2001 come dipendente a tempo indeterminato presso un istituto bancario e che nel 2018 ha chiesto un'aspettativa non retribuita per svolgere un incarico all'estero, dove in effetti ha trasferito la residenza iscrivendosi all'AIRE. A maggio 2024, poi, terminata l'aspettativa, il contribuente è tornato in Italia riprendendo servizio presso la stessa banca per cui aveva lavorato fino al 2018.

Con la risposta 317 dello scorso 23 dicembre 2025, l'Agenzia ha chiarito a tal riguardo che secondo la nuova formulazione della norma sui lavoratori impatriati, l'aspettativa non rappresenta più un ostacolo ai fini della fruizione del regime agevolativo, diversamente invece da quanto previsto dalla formulazione precedente disciplina, che infatti precludeva il beneficio fiscale ai contribuenti che rientrassero sul territorio nazionale dopo un periodo di aspettativa non retribuita.

Il nuovo regime sui lavoratori impatriati è applicabile dal 2024 a chi trasferisce, dopo un periodo di lavoro all'estero, la residenza fiscale in Italia. La misura agevolativa consente nel sottoporre a tassazione (fino alla soglia di 600mila euro) solo il 50% dei redditi di lavoro, a patto che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- impegno a restare fiscalmente residenti in Italia per un certo periodo;
- non essere stati residenti in Italia nei tre anni precedenti il rientro;
- svolgere l'attività lavorativa prevalentemente in Italia;
- possedere qualificazione o specializzazione elevata.

In base quindi ai requisiti appena elencati, e in particolare in base a quanto previsto dal secondo punto, deve essersi verificato un periodo di residenza all'estero di almeno 3 anni. Tuttavia i tempi minimi di permanenza all'estero si allungano qualora il lavoratore, rientrando Italia, trovasse lo stesso datore di lavoro che aveva fuori confine. In questo caso i periodi d'imposta diventerebbero:

- di 6 anni, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, non era stato impiegato presso lo stesso datore di lavoro.
- di 7 anni, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, era stato impiegato presso lo stesso datore di lavoro.

Nel caso in esame, quindi, il periodo minimo di residenza all'estero da far valere ai fini del regime agevolativo è di tre periodi d'imposta, considerato che in base a quanto riferito dal contribuente il datore di lavoro estero e quello italiano sono diversi. Per altro, come accennavamo, non influisce nemmeno il fatto che il lavoratore ha goduto dell'aspettativa non retribuita allo scopo di trasferirsi all'estero, dato appunto che la nuova disciplina degli impatriati regolata dal Dlgs 209/2023 non esclude dal beneficio fiscale i lavoratori collocati in aspettativa.

FONTE CAF ACLI

Studi all'Università e fai la baby-sitter?

Questo lavoro è molto comune tra chi studia e cerca un impiego part-time, senza rinunciare all'università. Se anche tu fai la baby-sitter, devi sapere che **hai diritto a un regolare contratto, a una retribuzione minima garantita dal contratto collettivo nazionale e al versamento dei contributi INPS**.

Il contratto collettivo ti inquadra nel **livello B Super**: oltre alla cura, sorveglianza e

intrattenimento dei bambini, potresti occuparti anche della **preparazione dei pasti** e della **pulizia della casa** in cui lavori.

Se il bambino che assisti ha **meno di 6 anni**, hai diritto a **un'indennità aggiuntiva** alla tua retribuzione minima.

Il diritto allo studio: le ore di permesso sono retribuite?

Il contratto collettivo tutela il tuo diritto allo studio, ma in modo diverso a seconda dei casi:

- Il datore di lavoro deve **favorire la tua formazione**, concedendoti – compatibilmente con le esigenze familiari – ore di permesso per frequentare le lezioni o preparare gli esami.
Queste ore non sono retribuite, ma potresti recuperarle in seguito.
- Hai invece diritto alla retribuzione per le ore di permesso richieste per sostenere gli esami universitari.

Per avere informazioni chiare e personalizzate, in base alla tua situazione, puoi rivolgerti agli operatori dello [Sportello Lavoro Domestico del Patronato ACLI di Roma](#).

Malattie professionali; la storia di Manuela

Manuela ha 56 anni e lavora come sarta dal 1985. Le sue mani hanno cucito migliaia di tessuti, soprattutto cappotti. Per quarant'anni, la macchina da cucire è stata la sua compagna quotidiana: stessi movimenti, stesse posture, stesse tensioni muscolari. Gestii ripetitivi che, col tempo, hanno logorato articolazioni e tendini.

Nel 2023 si rivolge al Patronato ACLI con due diagnosi precise: **sindrome del tunnel carpale** (già operata) e **dito a scatto**, entrambe all'arto sinistro. Con l'assistenza degli operatori e del medico-legale del Patronato, vengono presentate le domande di riconoscimento di **malattia professionale**.

L'INAIL le accoglie, riconoscendo un danno del 5% per la sindrome del tunnel carpale e del 2% per il dito a scatto. La normativa prevede l'unificazione dei postumi, che porta a un danno complessivo del **6%**, per il quale Manuela riceve un **indennizzo di oltre 6.000 euro**.

Nel 2024 la storia si ripete: questa volta la diagnosi riguarda l'**arto destro**, sempre sindrome del tunnel carpale. Anche in questo caso, con il supporto del Patronato

ACLI, viene presentata una nuova domanda. L'INAIL riconosce un danno del 4%, che, unificato con i postumi precedenti, porta a una percentuale del **9%** e a un ulteriore **indennizzo di circa 4.700 euro**.

Nel 2025, Manuela affronta una nuova sfida: i movimenti ripetuti di estensione e flessione degli arti superiori hanno causato **epicondilite** (gomito del tennista) ed **epitrocleite**. Patologie comuni tra chi, per anni, ha spinto, tesò e guidato stoffe con la forza delle braccia. Le nuove domande di riconoscimento sono state inoltrate e sono in fase di valutazione da parte dell'INAIL.

Se anche queste patologie verranno riconosciute, le percentuali verranno nuovamente unificate e Manuela riceverà un nuovo indennizzo. Un piccolo risarcimento per una vita di lavoro, ma soprattutto un riconoscimento importante.

Segnala la tua malattia professionale

Ogni patologia legata all'attività lavorativa **va segnalata e riconosciuta**. Se pensi che un disturbo possa essere conseguenza del tuo lavoro, **non esitare**: contatta [**le sedi del Patronato ACLI di Roma**](#) per tutelare la tua salute e i tuoi diritti.

FONTE PATRONATO ACLI

Agevolazioni prima casa: valgono anche per chi studia in Italia e poi va all'estero

Ok alle agevolazioni prima casa anche al cittadino italiano trasferito all'estero per motivi di lavoro che voglia acquistare un immobile in Italia ubicato nel Comune dove ha svolto l'intero percorso formativo, tra scuola e università. A confermarlo è la risposta 312 del 15 dicembre con cui l'Agenzia delle Entrate si è espressa sul caso di un contribuente italiano trasferito all'estero per ragioni di lavoro, il quale specifica di non essere proprietario di nessun immobile acquistato in precedenza con le stesse agevolazioni, e che il Comune dove intende acquistare la casa non è quello di nascita.

La normativa non prevede quindi preclusioni aprioristiche sulla categoria dei residenti all'estero per motivi di lavoro (anche non propriamente lavoratori dipendenti) qualora vogliano acquistare una casa in Italia usufruendo delle suddette agevolazioni. Vi è per altro una facilitazione in più, ossia quella che non vincola il cittadino residente all'estero a trasferire entro 18 mesi la residenza nel Comune

dove si trova l'immobile acquistato, cosa che invece sarebbe richiesta a un residente sul territorio italiano. D'altro canto è comunque prevista una serie di paletti che delimitano il riconoscimento dei benefici fiscali, vale a dire:

- il trasferimento all'estero non deve avvenire successivamente all'acquisto dell'immobile;
- il cittadino è stato residente o ha svolto attività in Italia per almeno cinque anni prima dell'acquisto;
- l'immobile è stato acquistato in uno dei Comuni previsti dalla norma: ossia di nascita, di ultima residenza o quello in cui si è svolta la propria attività prima del trasferimento.

Resta inteso, inoltre, che devono essere rispettate le altre due condizioni valide per tutti, ovvero che l'acquirente:

- non deve possedere altri immobili acquistati con agevolazioni "prima casa"
- e non deve essere titolare di diritti reali su altre abitazioni nello stesso Comune dove acquista l'immobile o su tutto il territorio nazionale.

C'è infine da sciogliere il nodo principale attorno al quale ruota il caso esaminato della risposta 312. Come abbiamo detto, l'immobile che il cittadino vorrebbe acquistare in Italia non si trova nel Comune di nascita ma in quello dove ha studiato. Il dubbio nasce dunque dal fatto che la collocazione dell'immobile non soddisfi il terzo dei requisiti sopra citati, secondo il quale, se non in quello di nascita o di ultima residenza, l'immobile acquistato in Italia debba per lo meno trovarsi nel Comune dove si è svolta la propria attività prima del trasferimento. Per "attività" però, come spiega l'Agenzia, non bisogna per forza intendere quella retribuita della professione, ma anche appunto altre attività non retribuite come quelle dello studio o addirittura del volontariato e dello sport.

FONTE CAF ACLI

Bonus 2026; rinnovo ISEE

Col cambio d'anno avvenuto, chi ha un ISEE 2025 in corso di validità tramite il quale ha usufruito di certe agevolazioni, assegni o bonus, è necessario che si organizzi per il rinnovo dell'indicatore nel 2026. Dal 1° gennaio, infatti, tutte le DSU ISEE sottoscritte durante l'anno precedente cessano di essere valide e necessitano perciò del rinnovo al fine di non far decadere le agevolazioni o i bonus di cui il nucleo ha iniziato a beneficiare grazie appunto all'ISEE 2025 (le nostre sedi svolgono assistenza su appuntamento).

ISEE 2026: novità del calcolo

Il 2026, per altro, sarà un anno di importanti cambiamenti per l'ISEE, vista in primis la riforma che la Legge di Bilancio ha in serbo sull'innalzamento della franchigia di esenzione dell'abitazione principale del nucleo, oltre che sul calcolo delle cosiddette "scale di equivalenza" per agevolare i nuclei con più figli nella richiesta delle prestazioni di sostegno al reddito; infine va anche considerata l'entrata a regime definitiva – già da inizio anno – della novità introdotta lo scorso aprile, ovvero l'esclusione dal calcolo ISEE di buoni fruttiferi, libretti postali e titoli di Stato entro la soglia di 50.000 euro per nucleo familiare, a seguito della quale, da aprile in poi, molte famiglie "toccate" dal cambio di regole hanno appunto richiesto ai CAF il nuovo ricalcolo degli indicatori 2025.

ISEE 2026: perché si deve rinnovare

Un esempio classico di nucleo familiare che si troverà nella condizione di dover necessariamente rinnovare il proprio ISEE è quello che usufruisce dell'Assegno Unico Universale, la cui durata, essendo di 12 mesi che vanno da marzo a febbraio dell'anno successivo, "obbliga" il nucleo, pena la decadenza dell'Assegno, a rinnovare appunto l'ISEE a gennaio per potersene assicurare non solo le due ultime quote mensili di gennaio e febbraio, ma anche le nuove mensilità dell'annata 2026 che scatterà da marzo. Ci sono poi i bonus sociali legati all'utenze domestiche (vedi acqua, luce e gas) che rappresentano un caso analogo, anche se per una percentuale inferiore di utenti.

Assegno Unico 2026: importi variabili in base all'ISEE

In merito quindi all'Assegno Unico (ma il principio potrebbe essere applicato anche ad altre tipologie di prestazione), al di là delle eventuali modifiche che potrebbero intervenire nel nucleo, resta fermo che si tratta di un importo commisurato all'ISEE (secondo certe fasce reddituali già predisposte nelle quali si collocano appunto i diversi nuclei richiedenti); di conseguenza la sua continuazione da un anno all'altro deve passare per forza dal rinnovo dell'indicatore economico, il cui calcolo guarda sempre ai dati reddituali e patrimoniali risalenti al 31/12 di due anni prima, fatta salva la possibilità di calcolare il cosiddetto ISEE "corrente" qualora ci sia stata nell'ultimo anno una significativa diminuzione di reddito e/o patrimonio.

FONTE CAF ACLI

Colf e badanti: il 12 gennaio la scadenza sui contributi

Si avvicina la scadenza per le famiglie che hanno alle dipendenze colf, badanti o baby sitter. La data da segnare sul calendario è il 12 gennaio, termine ultimo per versare i contributi previdenziali relativi al quarto trimestre 2025 (ottobre-dicembre).

È consuetudine infatti, al di là dei piccoli spostamenti che possono intervenire sul calendario quando un termine coincide con un giorno festivo o prefestivo, che la contribuzione dei lavoratori domestici venga scadenzata in quattro momenti:

- dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre;
- dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre;
- dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre;
- dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre.

I versamenti possono infine essere effettuati tramite questi canali:

- dalla sezione [Pagamento dei lavoratori domestici](#) del sito Inps
- presso banche, uffici postali e altri istituti di pagamento (anche denominati PSP – Prestatori di Servizi di Pagamento), aderenti al circuito PagoPA;
- tramite il circuito online CBILL (alternativo a PagoPA) presso le banche che vi aderiscono.


Le sedi CAF ACLI Service Roma sono a disposizione per assistere le famiglie per il calcolo degli importi dovuti e nella compilazione dei bollettini di versamento.

FONTE CAF ACLI

Natale 2025, calendario sedi

Carissimi amici, in questo tempo di festa e condivisione, vogliamo augurare a tutti voi un sereno Natale e un anno nuovo di pace, gioia e serenità. Siamo pronti ad affrontare insieme le sfide future ed essere sempre al vostro fianco con impegno e passione.

Ecco il calendario delle nostre sedi per questo periodo natalizio.



Spese detraibili per i familiari: ritorno al sistema precedente

Sulle spese detraibili sostenute per i familiari, a distanza di un anno si è tornati esattamente al punto di partenza. È arrivata infatti in via definitiva – a seguito del Consiglio dei Ministri del 24 novembre – l'approvazione del decreto correttivo (già approvato a luglio in via preliminare) che ripristina retroattivamente, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025, le detrazioni del 19% sulle spese effettuate per i familiari non più ritenuti a carico dal legislatore della manovra 2025. Quindi in buona sostanza, qualunque spesa medica, di studio, sportiva ecc, sostenuta per un fratello/sorella/nipote convivente (pur non essendo questi ultimi considerati ufficialmente dei familiari a carico) potrà essere detratta nei prossimi 730, a partire già dai modelli 2026 relativi appunto al 2025.

Per capire meglio la questione riavvolgiamo il nastro proprio all'inizio di gennaio. La Manovra 2025, fresca di conversione in legge, entra in vigore stabilendo che restano a carico:

- pur non convivendo col dichiarante, solo il coniuge non separato e i figli (non disabili) fino a 30 anni (per i disabili invece non sussistono limiti anagrafici);
- convivendo invece col dichiarante solo i familiari “ascendenti”, ovvero quelli da cui il dichiarante stesso discende, vale a dire genitori o nonni.

Questo cosa significava? Che per i figli over 30 e per i cosiddetti “altri familiari”, se conviventi (vedi fratelli, sorelle, generi, nuore, suoceri nipoti), per i quali fino al 31.12.24 erano riconosciute in busta paga (o comunque attraverso la presentazione del 730) le detrazioni fisse sui carichi fiscali, queste stesse detrazioni venivano abolite. Automaticamente, quindi, veniva estromessa anche la detrazione al 19% sulle spese effettuate per questi familiari: ad esempio, secondo questo principio, una sorella non avrebbe più potuto detrarre le spese mediche o di studio sostenute per un fratello convivente a carico; idem per un nonno nei confronti del nipote.

Ecco allora che il decreto correttivo “in materia di IRPEF e IRES” approvato l’altro ieri dal Governo, riporta per così dire “giustizia” proprio su questo aspetto. O per lo meno lo fa in parte. Se da un lato, infatti, l’elenco “ufficiale” dei familiari a carico, quelli cioè per cui il dichiarante potrà continuare a godere delle detrazioni fisse su stipendio o pensione, resta circoscritto al coniuge, ai figli entro i 30 anni, e – se conviventi – ai familiari cosiddetti “ascendenti”, d’altro canto viene ripristinata la spettanza delle detrazioni al 19% sulle spese effettuate per tutti gli altri familiari compresi nel novero dei “carichi” fino al 31/12/24.

FONTE CAF ACLI